



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi**

Via Caduti del Mare 6/A – 44029 Porto Garibaldi (FE) -Tel. 0533/327141 – Fax. 0533/325672
E-mail: cp-portogaribaldi@pec.mit.gov.it – sito web: <http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-garibaldi>

ORDINANZA

**LIMITAZIONI PERMANENTI NEI PARAGGI DELLA FOCE RENO PER LA PRESENZA SUL
FONDALE MARINO DI ORDIGNI BELLCI PERICOLOSI**

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Garibaldi:

- Vista:** la “Premessa agli Avvisi ai Naviganti” (I.I.3146) Ed. 2024 nella quale viene indicata, nei paraggi di Porto Garibaldi (foce del Fiume Reno), una zona di mare, parzialmente ricadente all’interno dell’area Poligono di “Foce Reno” – Echo 346 – interessata da restrizioni alle attività di ancoraggio e pesca per la presenza sul fondale marino di ordigni esplosivi;
- Tenuto conto:** che la zona di mare sopra indicata, caratterizzate dalle restrizioni all’ancoraggio e alla pesca, ricade in parte anche all’interno di un areale marino nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Porto Garibaldi;
- Considerato:** che con l’Ordinanza di sicurezza della navigazione n. 62/2023 in data 30/09/2023 questa Autorità Marittima, in un’ottica di precauzione, prevenzione e sicurezza della navigazione, ha inteso emanare uno specifico provvedimento per interdire permanentemente la zona di mare caratterizzata dalla presenza sul fondale marino di ordigni esplosivi;
- Vista:** la nota prot. 0010097 in data 07/11/2023 (e successive interlocuzioni) con la quale l’Istituto Idrografico della Marina ha evidenziato, per la finalità di messa a stampa sulla documentazione nautica ufficiale dello Stato dell’area permanentemente interdetta all’ancoraggio e alla pesca, la necessità di riprodurre lo stralcio grafico allegato al citato provvedimento con una diversa rappresentazione grafica, separandola da quella del Poligono di “Foce Reno” - Echo 346;
- Ravvisata:** per le ragioni sopra indicate, la necessità di provvedere alla modifica dell’Ordinanza n. 60/2023 in data 30/09/2023 per le esigenze di riproduzione sulla documentazione nautica dello Stato;
- Visto:** il parere espresso dall’Istituto Idrografico della Marina Militare con il foglio prot. n. 2355 del 05.03.2024 sulla bozza di provvedimento;
- Visti:** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento d’Esecuzione (Parte Marittima);

ORDINA

Articolo 1

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, la zona di mare delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (*datum* di riferimento WGS'84)

- | | | |
|----|-----------------------|------------------------|
| 1) | Lat. 44° 39.000' Nord | Long. 012° 15.000' Est |
| 2) | Lat. 44° 43.000' Nord | Long. 012° 22.000' Est |
| 3) | Lat. 44° 38.439' Nord | Long. 012° 21.987' Est |
| 4) | Lat. 44° 37.889' Nord | Long. 012° 16.420' Est |

in parte ricadente all'interno del **"Poligono di "FOCE RENO" Zona ECHO 346** e come meglio rappresentata nello stralcio grafico allegato - che costituisce parte integrante della presente - è PERMANENTEMENTE interdetta all'ancoraggio di ogni tipologia di unità ed all'esercizio dell'attività di pesca, a causa della possibile presenza sul fondo marino di ordigni esplosivi, giusta sopra citata Premessa agli Avvisi ai Naviganti (I.I.3146).

Articolo 2

A partire dall'entrata in vigore della presente, l'Ordinanza n. 60/2023 in data 30/09/2023 è abrogata.

I trasgressori di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento saranno puniti, ai sensi del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012 n°4 e succ. modificazioni e/o integrazioni se alla condotta di unità da pesca, ai sensi degli articoli dal 53 al 57 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n°171 se alla condotta di unità da diporto, ai sensi degli artt. 1164 e/o 1231 del Codice della Navigazione negli altri casi.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi e degli Uffici Marittimi dipendenti e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.gov.it/porto-garibaldi, alla sezione "Ordinanze", ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

Porto Garibaldi, lì (data di registrazione del provvedimento)

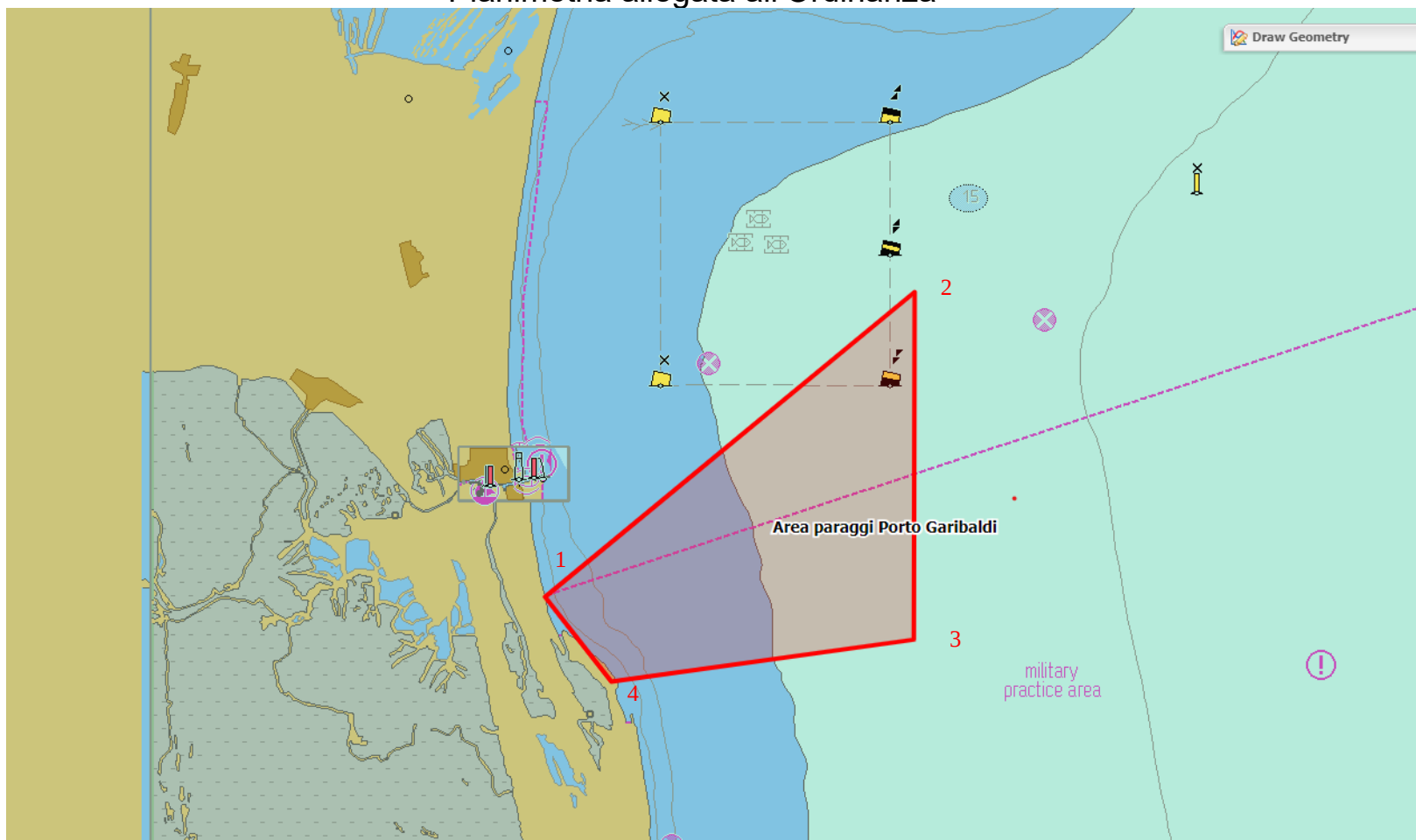
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Antonino DI LENA

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)



Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi

Planimetria allegata all'Ordinanza



**AREA CON LIMITAZIONI PERMANENTI
ALL' ANCORAGGIO E ALLA PESCA**

- | | | |
|----|-----------------------|------------------------|
| 1. | Lat. 44° 39.000' Nord | Long. 012° 15.000' Est |
| 2. | Lat. 44° 43.000' Nord | Long. 012° 22.000' Est |
| 3. | Lat. 44° 38.439' Nord | Long. 012° 21.987' Est |
| 4. | Lat. 44° 37.889' Nord | Long. 012° 16.420' Est |